

CONTRIBUTO
UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dottor Riccardo Scaramuzzi Presidente
Dottor Gianna Maria Zannella Consigliere Relatore
Dottor Francesco Ferdinandi Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1237 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 30.6.2015, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica sino al 19.10.2015 e vertente

TRA

SCIALANCA Avv. PINA [redacted]
elettivamente domiciliata in Roma, via C. de Mais n. 68 [redacted]
[redacted] APPELLANTE

E

EQUITALIA SUD s.p.a. (già Equitalia Gerit s.p.a.) CF 11210661002
[redacted] presso lo studio della
[redacted] che la rappresenta e difende, ai sensi della procura in calce alla
[redacted] APPELLATA

E

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore CF 06363391001

1 COPIA AUTENTICA
AVVOCATURA DELLO
STATO
L. 103/78

Ammissa alla prenotazione a debito
per la sede registratoria della
D.P.R. 26-4-1986 N.131 art. 6. [redacted]

Elett. te dom.ta in Roma via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge

APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE

E

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

APPELLATI CONTUMACI

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma N. 15916 del 26.7.2011.

CONCLUSIONI:

per l'appellante:

in parziale riforma della sentenza appellata, condannare le parti appellate, in solido o disgiuntamente, al risarcimento del danno in proprio favore, nella misura di euro 5.000 o della diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio;

per Equitalia: respingere l'appello, con vittoria delle spese processuali dell'appello, da distrarsi in favore del Procuratore anticipatario;

per l'Agenzia delle Entrate: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello tributario; respingere la domanda e dichiarare il Ministero appellato carente di legittimazione passiva, con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Avv. Pina Scialanca, in contraddittorio con tutte le controparti in epigrafe indicate, chiese al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.:

l'annullamento o la revoca o la dichiarazione di nullità dell'atto di preavviso dell'ipoteca di seguito descritta;

l'ordine ad Equitalia Gerit s.p.a. (ora Equitalia Sud s.p.a., d'ora in poi: Equitalia) della cancellazione dell'ipoteca, per euro 5.503,12, iscritta sull'immobile di proprietà dell'Avv. Scialanca sito in Roma, via della Stazione di Ciampino n. 157, fondata su tre cartelle esattoriali distintamente specificate in citazione, emesse in parte per tributi ed in parte per violazioni del codice della strada; l'attrice aveva appreso dell'iscrizione ipotecaria in virtù dell'atto a lei notificato in data 10 dicembre 2008;

la condanna dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia, in solido o disgiuntamente, al risarcimento del danno in favore dell'attrice.

Quest'ultima sostenne l'infondatezza dell'iscrizione ipotecaria, perché aveva ad oggetto crediti non dovuti e mal calcolati; era stata emessa su presupposti erronei, senza il rispetto delle procedure previste per legge.

Nelle note ex art. 183 c.p.c., eccepì altresì l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria per essere il credito risultante dal ruolo inferiore ad € 8.000.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché l'Agenzia delle Entrate ecceperono la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice Tributario ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 come modificato dall'art. 35 d.l. n. 223 del 2006, convertito nella l. n. 248 del 2006.

Tali norme avrebbero ampliato le fattispecie rimesse alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, estendendola ai ricorsi sull'iscrizione di ipoteca ai sensi del D.P.R. del 1973 n. 602, art. 77.

Ancora, ecceperono la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze perché non legittimato a contraddire a seguito della istituzione delle agenzie fiscali, dotate di autonoma personalità giuridica, in virtù del d.lgs. n. 300 del 1999; ecceperono altresì la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate in ordine ai vizi formali dell'iscrizione ipotecaria.

Nel merito, sostennero l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni, per aver l'amministrazione finanziaria provveduto allo sgravio delle imposte in data 7 gennaio 2009 in seguito alla sentenza della Commissione Tributaria n. 78/40/07 del 17.4.2007, passata in giudicato il 2.6.2008 e comunque per mancanza di prova del danno subito nonché dell'antigiuridicità della condotta della pubblica amministrazione.

Equitalia eccepì analogamente il parziale difetto di giurisdizione del Giudice adito per essere alcune delle cartelle, poste a base dell'iscrizione ipotecaria, relative a crediti di natura tributaria e, nel merito, contestò la pretesa attrice.

All'udienza del 17.11.2009 l'attrice espose che la Commissione Tributaria, con sentenza n. 385/20/09 del 13 maggio 2009, aveva ordinato ad Equitalia Gerit s.p.a. di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca.

Conclusa l'istruzione, con la sentenza impugnata il Giudice di primo grado, in accoglimento dell'interpretazione consolidatasi con la sentenza n.4077 pronunciata il 22 febbraio 2010 dalle S.S.U.U. della Suprema Corte di Cassazione, ha ordinato la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, poiché essa era stata disposta per una somma inferiore ad € 8.000.

Ad avviso del primo Giudice, però, essendo diffuso l'indirizzo interpretativo in essere sino alla richiamata decisione della Suprema Corte, il quale consentiva all'agente della riscossione di iscrivere ipoteca anche per "un solo euro", la domanda risarcitoria non poteva essere accolta.

Il Tribunale ha infine compensato le spese tra le parti.

Con l'appello che ci occupa, validamente notificato a tutte le controparti indicate in epigrafe, l'Avv. Scialanca ha concluso come in epigrafe, ponendo a fondamento dell'impugnazione i motivi esaminati di seguito.

Si sono costituite unicamente Equitalia e l'Agenzia delle Entrate, con distinte comparse, concludendo come in epigrafe riassunto.

All'udienza collegiale del 30.6.2015 la causa è stata riservata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Commissione Tributaria, rinnovata in appello dall'Agenzia delle Entrate con le medesime argomentazioni svolte in primo grado, è infondata nei termini che seguono.

Da un canto, l'iscrizione ipotecaria della quale è stata disposta la cancellazione si è fondata anche su cartelle portanti crediti erariali non aventi natura di tributi, come è da dire per le sanzioni dovute a violazioni del codice della strada.

Tali circostanze, esposte sin dalla citazione ex art. 615 c.p.c., non sono state contestate.

La Corte di Cassazione ha osservato che la cognizione delle controversie aventi ad oggetto l'iscrizione ipotecaria su immobili, iscrizione cui l'Amministrazione può ricorrere ai sensi dell'art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973, appartengono alla giurisdizione tributaria (Cass. n. 641 del 2015, da ultimo); mentre la cognizione dell'opposizione all'esecuzione forzata relativa ad un credito non tributario, derivante dalle sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada, proposta in seguito alla richiesta del concessionario del servizio di riscossione di iscrizione ipotecaria, è soggetta alla giurisdizione ordinaria, ex art. 205 d.lgs. n. 285 del 1992: Cass. n. 26835 del 2014. Quindi, per quanto attiene alla pretesa illegittima iscrizione ipotecaria per crediti non tributari, sussiste in ogni caso la giurisdizione ordinaria.

Orbene, la questione inerente all'iscrizione ipotecaria per crediti tributari è stata già portata all'attenzione dei Giudici Tributari, secondo quanto esposto dall'Avv. Scialanca e non contestato: ella ha invero sostenuto che, contestualmente all'opposizione ex art. 615 c.p.c., cui al presente procedimento, aveva impugnato il provvedimento di iscrizione ipotecaria anche presso la Commissione Tributaria di Roma.

In tale sede - ha proseguito l'Avv. Scialanca - si era costituita Equitalia la quale, riconoscendo di aver ricevuto il provvedimento di sgravio, aveva chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e nel merito, aveva eccepito il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria in favore del Giudice Ordinario, per avere la cartella n. 09720050013429262 ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

La Commissione Tributaria con sentenza n. 385/20/09 del 13 maggio 2009, aveva dichiarato cessata la materia del contendere e ordinato ad Equitalia di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca. Detto provvedimento era stato acquisito nel giudizio civile.

Nessuna delle controparti ha contestato tali circostanze di fatto; né risulta che avverso tale sentenza sia stata proposta impugnazione.

Ne segue che ogni questione sottoposta al Giudice Tributario e per la quale questi ha giurisdizione e cioè le controversie inerenti all'iscrizione ipotecaria per crediti tributari è stata già dal medesimo risolta; cosicché sarebbe del tutto irrilevante dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello tributario.

La residua questione, esaminata in base alla domanda, attinente alla pretesa illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per sanzioni derivate da violazioni del codice della strada ed al risarcimento del danno, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario.

In ogni caso, la domanda di risarcimento del danno, proposta nei confronti del concessionario per la riscossione dei tributi, concernente l'asserita sua condotta illecita, per aver iscritto ipoteca ex art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973 appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario.

Invero, l'indagine sull'antigiuridicità di tale condotta comporta una questione pregiudiziale, non una causa di natura tributaria: Cass. S.U. 10.6.2013 n. 14506; Cass. S.U. 9.7.2014 n.15593.

2. L'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate, di carenza di legittimazione passiva del Ministero appellato, che attiene ad una questione astrattamente rilevabile anche d'ufficio, è fondata. Il Ministero, sulla cui condanna l'appellante ha insistito, in solido o disgiuntamente con le altre parti, non è legittimato passivamente; in seguito alla previsione legislativa dell'Agenzia delle Entrate, di cui al d.lgs. n. 300 del 1999, solo quest'ultima è passivamente legittimata. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali tra l'appellante ed il Ministero, poiché quest'ultimo non si è costituito.

3. L'appellante si è doluta che il Tribunale non avesse esaminato i numerosi vizi procedurali propri dell'iscrizione ipotecaria, fatti valere dall'Avv. Scialanca e che erroneamente avesse escluso la ricorrenza del danno dalla medesima subito.

L'appello, ad avviso della Corte, è fondato.

Premesso che vi è stata acquiescenza alla sentenza del Tribunale, nel capo con il quale è stata ordinata la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, è fondata la domanda di risarcimento del danno.

Sul punto è decisivo osservare quanto segue, in tal modo essendo assorbite le restanti censure dell'appellante.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4077 del 2010, ha stabilito che l'ipoteca ex art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973 non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera

euro 8.000, argomentando dal contenuto dell'art. 76 del medesimo D.P.R. quale modificato dall'art. 3 del d.l. n. 203 del 2005, convertito nella legge n. 248 del 2005.

La Corte di legittimità ha cioè fatto riferimento a norme di legge già in vigore al tempo dell'iscrizione ipotecaria in questione.

Il principio è stato ribadito da Cass. 12.4.2012 n. 5771.

Quest'ultima giurisprudenza ha altresì stabilito che il disposto dell'art. 3 II comma del d.l. n. 40 del 2010, convertito nella legge n. 73 del 2010 – che vieta all'Agente della riscossione di iscrivere ipoteca per crediti inferiori ad 8.000 euro a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione – non può indurre a ritenere che per il passato fossero inesistenti limiti di valore entro cui iscrivere ipoteca.

Dalle predette sentenze non è data desumere l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale o dottrinale talmente radicato, pacifico e ripetuto nel tempo, secondo il quale fosse legittima l'iscrizione di ipoteca anche per somme inferiori.

Anzi, quest'ultima giurisprudenza, pur richiamando l'opinione (dottrinale) secondo cui poteva iscriversi ipoteca, ex artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 602 del 1977 anche per crediti che non avrebbero autorizzato il concessionario a procedere ad esecuzione forzata; ha ricordato anche la diversa opinione, secondo la quale non poteva iscriversi ipoteca per crediti inferiori ad euro 8.000, "soglia minima dell'espropriazione immobiliare".

L'ipoteca, cioè, quale atto preordinato all'espropriazione, doveva soggiacere agli stessi limiti di cui all'art. 76.

Ne deriva che nel caso di specie, deve escludersi un orientamento "granitico" della Suprema Corte che consentisse di iscrivere ipoteca nei casi su visti per importi inferiori ad euro 8.000 e non può, per converso, ritenersi esente da colpa l'iscrizione di ipoteca per un credito in ogni caso inferiore ad euro 8.000.

Ne deriva, quindi, che la condotta sia dell'Agenzia delle Entrate che dell'Agente della riscossione è stata colposa: la prima non ha tempestivamente provveduto allo sgravio dell'iscrizione a ruolo delle imposte, nonostante sin dal 2.6.2008 la sentenza del Giudice Tributario fosse passata in giudicato (come dedotto dalla stessa Agenzia).

Invero, vi ha provveduto solo il 7.1.2009, quando però l'Agente della riscossione aveva già iscritto l'ipoteca, al di fuori dei casi in cui ciò era consentito, come su visto.

L'iscrizione ipotecaria in difetto dei presupposti perché essa fosse legittima ha evidentemente causato danno all'appellante.

Ella invero ha dovuto provvedere a difendersi per lungo tempo e dinanzi a Giudici diversi, in un contesto in cui, in ogni caso, continuava a nutrire fondati timori e preoccupazioni di poter essere

privata ingiustamente dell'immobile di sua proprietà, che costituiva la propria abitazione (tale ultima circostanza, esposta in citazione in 1^a grado, è incontestata), in seguito all'esecuzione di cui l'ipoteca era atto preordinato e strumentale.

Tenuto conto dei due parametri ora indicati, si stima equo liquidare il danno non patrimoniale in euro 5.000 già rivalutati e comprensivi di interessi, da porsi a carico solidale delle ora indicate appellate, ritenendo questa Corte che i timori e le preoccupazioni su descritte abbiano pregiudicato, sebbene temporaneamente, l'integrità psico-fisica dell'odierna appellante.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 26972 del 2008, ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale, anche al di fuori della identificazione di un fatto-reato, tutte le volte in cui l'illecito causava un danno alla salute psico-fisica del soggetto danneggiato.

La sentenza di primo grado deve essere riformata nel senso ora visto.

Le appellate soccombenti vanno in solido condannate al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate come in dispositivo, d'ufficio in mancanza di nota.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15916 del 26.7.2011, proposto dall'Avvocato Pina Scialanca nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. (già Equitalia Gerit s.p.a.), dell'Agenzia delle Entrate, del Comune di Albano Laziale, nonché del Ministero dell'economia e delle Finanze, ogni diversa domanda ed eccezione respinta:

in parziale riforma della sentenza appellata,

dichiara il Ministero appellato privo di legittimazione passiva e dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali tra l'appellante e quest'ultimo appellato;

condanna in solido l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud s.p.a. al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 5.000;

condanna in solido l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud s.p.a. al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate per il primo grado in euro 2.400 per onorari e liquidate per l'appello in euro 2.400 per onorari, oltre spese generali per entrambi i gradi di giudizio.

Roma, 22.12.2015.

IL PRESIDENTE

Riccardo Scaramuzzi

Bianca Neri

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi, 22 GEN 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Rosanna Prodi